



**Comune di Pavullo nel Frignano**  
Provincia di Modena

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 10/2023**

Estratto dal verbale della seduta del 30/03/2023

**OGGETTO:  
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).  
MODIFICHE.**

L'anno 2023 il giorno 30 del mese di marzo alle ore 19:30 nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione del Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, notificata a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale. L'ordine del giorno notificato porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Sono presenti nel corso della trattazione dell'argomento i consiglieri:

VENTURELLI DAVIDE	Sindaco	Presente
LUTTI ADRIANO	Consigliere	Presente
MAGAGNOLI ANDREA	Consigliere	Presente
GROTTI MATTEO	Consigliere	Assente
ALPINI ELENA	Consigliere	Presente
RIOLI GABRIELE	Consigliere	Presente
MARINI ANNALISA	Consigliere	Presente
ARBORESI ANGELA BEATRIZ	Presidente	Presente
TONI MARCO	Consigliere	Presente
VERBELLI LUCA	Consigliere	Presente
RODIONOVA OLGA	Consigliere	Presente
BIOLCHINI LUCIANO	Consigliere	Presente
CAMATTI EROS	Consigliere	Presente
ISEPPI DANIELE	Consigliere	Presente
PATTUZZI GRAZIANO	Consigliere	Presente
PIGGIOLI FRANCESCO	Consigliere	Presente
SCARUFFI STEFANO	Consigliere	Presente

Presenti: 16 Assenti: 1

Risultano inoltre presenti, durante la seduta, gli Assessori: CORNIA, MONTI, PIETROLUONGO e SARGENTI.

Assume la presidenza la Sig.ra ARBORESI ANGELA BEATRIZ - Presidente del Consiglio.

Partecipa il Vice Segretario Dr. COVILI FABRIZIO.

Il Presidente, dando atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, ai sensi di legge, dichiara aperta la seduta.



Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).  
MODIFICHE.

(Come previsto dal comma 1<sup>^</sup> dell'art. 89 del vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale gli interventi vengono integralmente registrati su supporto informatico e successivamente trascritti nel Resoconto integrale della seduta del Consiglio Comunale).

Il Presidente, dopo aver letto l'oggetto del punto in trattazione cede la parola all'Assessore Sargenti per l'illustrazione.

A seguire intervengono nella discussione i consiglieri: Pattuzzi e Iseppi.

Replica l'Assessore Sargenti ed infine per esprimere la dichiarazione di voto intervengono i consiglieri Pattuzzi e Marini.

Il Presidente, accertato che nessun altro consigliere chiede di intervenire, pone ai voti la seguente proposta di deliberazione, che viene approvata con il seguente esito:

consiglieri presenti	n. 16
consiglieri votanti	n. 14
voti favorevoli	n. 14
astenuiti	n. 2 (Pattuzzi e Pigioli)

-----  
Successivamente,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con n. 14 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Pattuzzi e Pigioli), legalmente resi,

#### DELIBERA

di dare Immediata Eseguità alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 8 del 09/03/2023 è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2023-2025 (D.U.P.)
- con deliberazione di C.C. n. 9 del 09/03/2023, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023-2025 e relativi allegati;
- con deliberazione di G.C. n. 20 del 16/03/2023, è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2023 – 2025 – parte finanziaria;

Visti:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo sui servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI), quest'ultima destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che a decorrere

dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

- l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 il quale stabilisce che il comune disciplina con regolamento le proprie entrate anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;
- l'art.1 comma 682 della L.147/2013 che determina, nell'ambito della potestà regolamentare, le materie oggetto di disciplina per l'applicazione della Tassa Rifiuti;
- la delibera di C.C. n. 17 del 27/03/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) e successive modifiche ed integrazioni;

Visti, in merito al termine per deliberare:

- l'art. 53, comma 165, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8 L. n. 448/2001, il quale dispone, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D. Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti delle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, il quale dispone che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

Richiamati in particolare:

- l'art. 1, comma 164, della Legge 296/2006 il quale stabilisce che il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza;
- dell'art. 1, comma 165 della L. 296/2006, il quale prevede che la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, entro il limite di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Il tasso d'interesse da riconoscere nei provvedimenti di rimborso deve essere uguale al tasso di interesse applicato in sede di accertamento;
- l'art. 1, comma 161, della Legge 296/2006, il quale stabilisce che gli enti locali devono notificare al contribuente gli avvisi di accertamento in rettifica, per le dichiarazioni incomplete/infedeli o per i parziali/ritardati versamenti, e d'ufficio, per le omesse



dichiarazioni o gli omessi versamenti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni;

- l'art. 1, comma 684, della legge 147/2013, il quale prevede che i soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo;
- la Risoluzione MEF n. 2/df/2019 la quale precisa che "il termine di presentazione della dichiarazione TARI rimanga fermo al 30 giugno o al diverso termine stabilito dal comune nell'ambito dell'esercizio della propria potestà regolamentare";
- l'art. 1, comma 688, della legge 147/2013 il quale prevede che il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;
- l'articolo 15 bis del D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, il quale ha introdotto il comma 15-ter nell'art. 13 del D.L. 201/2011, prevedendo che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente e che i versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno con eventuale conguaglio su quanto già versato;

Preso atto che:

- l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea" ha assegnato all'Autorità di Regolazione Energia Reti ed Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";
- l'art. 2, comma 14, legge 481/1995, nell'attribuire le competenze all'Autorità fa salve comunque "le attribuzioni riservate alle autonomie locali";
- la delibera 18/01/2022 n. 15/2022/R/rif ARERA, avente ad oggetto la "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", e l'allegato A "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), impongono il rispetto di una serie di obblighi minimi ed omogenei di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i Comuni quali gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza;
- l'articolo 238, comma 10, del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dall'articolo 14 della legge n. 118/2022, il quale prevede che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), e che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, effettuano la scelta di servirsi



- del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni;
- l'articolo 208, comma 19-bis del D. Lgs. 152/2006, il quale prevede che alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani;
  - l'art. 1, comma 649, della legge 147/2013, nella parte in cui prevede che per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani (leggasi oggi rifiuti urbani di cui all'allegato L-quater del D.Lgs 152/2006), nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. La sentenza della Cassazione n. 5786/2023 la quale precisa che in tale ambito non è ammissibile la fissazione di un limite massimo di riduzione tariffaria;

Considerato che:

- il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) detta al Comune, quale gestore delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, disposizioni impattanti sull'organizzazione della gestione della TARI e talvolta confliggenti con il quadro normativo e in particolare inerenti:
  - alla carta della qualità del servizio al Titolo I,
  - all'attivazione, variazione o cessazione del servizio al Titolo II,
  - ai reclami, alle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati al Titolo III,
  - alle modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti al Titolo V,
- nell'applicazione della TARI occorre dare rilievo ai principi costituzionali della riserva di legge, che vige in materia tributaria (art. 23 Cost.), dell'autonomia dei comuni (art. 5 Cost.) e della conseguente autonomia organizzativa, ribadita da varie disposizioni del TUEL;
- emerge comunque con evidenza che le prescrizioni dettate da ARERA in tema di qualità rappresentano certamente un obiettivo cui tendere, a cui è necessario dar seguito in virtù dei poteri attribuiti dalla legge ad ARERA, ma occorre anche temperare i nuovi obblighi con quello che risulta concretamente attuabile sulla base della legge, in primo luogo, e delle risorse umane e finanziarie a disposizione dei Comuni, in secondo luogo;

Considerato altresì che la normativa tributaria in continua evoluzione, il recente principio enunciato dalla Cassazione in materia di riduzione TARI e la preminente esigenza di agevolare gli adempimenti dei contribuenti impongono ulteriori adeguamenti delle norme regolamentari e per cui nello specifico occorre:

- recepire la previsione del comma 10 dell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dalla legge 118/2022, in base alla quale l'opzione del ricorso al mercato per il conferimento dei rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche deve avere durata non inferiore a 2 anni;
- prevedere una riduzione della quota variabile per le utenze non domestiche di cui all'articolo 208, comma 19-bis del D. Lgs. 152/2006;
- prevedere riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti



urbani, di cui all'allegato L-quater del D.Lgs 152/2006, a favore dei produttori che dimostrino di averli avviati al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati, senza la fissazione di un limite massimo;

- rilevare che le succitate fattispecie di riduzioni/agevolazioni in quanto connesse a una minore attitudine a produrre rifiuti e ad una minor quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico danno luogo ad un minor gettito da inserire tra i costi del piano finanziario;
- semplificare gli adempimenti dei contribuenti uniformando i termini di presentazioni di autocertificazioni che danno diritto a riduzioni/agevolazioni a conguaglio o necessarie per dimostrare il diritto ad esenzioni;
- adeguare, conseguentemente, la numerazione degli articoli risultanti delle modifiche adottate secondo un'ottica sistematica finalizzata ad una maggior fruibilità, più agevole lettura e applicazione del Regolamento;

Preso atto che in merito alla Carta della qualità:

- l'art. 5 del TQRIF stabilisce che l'Ente territorialmente competente approva per ogni singola gestione un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a tal fine, in caso di pluralità di gestori dei singoli servizi, l'Ente territorialmente competente integra in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli gestori ciascuno per i servizi di rispettiva competenza;
- nel territorio in cui opera il Comune di Pavullo nel Frignano è presente e operante ATERSIR (Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti), in qualità di Ente di Governo dell'Ambito Territoriale, così come previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente Territorialmente Competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- con Delibera del Consiglio d'Ambito n. 11 del 11/04/2022, Atersir ha determinato, in prima applicazione del TQRIF, di individuare nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF, il riferimento per gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati da tutti i gestori del servizio integrato, tra cui anche il GTRU;
- Atersir, con comunicazione registrata al protocollo generale n. 527 del 10/01/2023, ha comunicato l'avvio della predisposizione della Carta della Qualità nel settore dei rifiuti ai sensi della delibera ARERA (TQRIF) e richiesto i dati necessari al Comune in relazione alle sole attività da esso svolte;

Dato atto che il Comune di Pavullo nel Frignano, con propria nota protocollo generale n. 2463 del 02/02/2023, ha dato seguito alla raccolta dati necessari ai fini della predisposizione della Carta della Qualità.

Ritenuto pertanto necessario recepire le prescrizioni regolatorie di ARERA, adeguarsi a specifiche previsioni normative e al recente principio enunciato dalla Cassazione e semplificare gli adempimenti dei contribuenti nonché aggiornare contestualmente l'indice alla struttura del Regolamento modificato, si propongono le seguenti modifiche parziali/integrazioni del regolamento comunale:

- rettificare alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 7 (Esclusione dalla tassa), e alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 16 (Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali) il termine per la presentazione della documentazione attestante i requisiti per usufruire delle relative esclusioni/riduzioni sostituendo il "20 gennaio" con il "31 gennaio";
- sostituire all'articolo 14 (Agevolazioni per avvio al recupero dei rifiuti urbani) il comma 3 con



il seguente:

*"Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi o meno di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni."*

- all'articolo 15 (Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta)
  - abrogare il comma 2, riportante la disciplina transitoria per l'anno 2021 di prima applicazione, e pertanto adeguare la numerazione dei commi successivi;
  - rinumerare il comma 4 come comma 3 e sostituirlo come di seguito:  
*"La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo al recupero di cui al comma 2 entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico"*
- all'articolo 17 (Agevolazioni)
  - sostituire il comma 2 come di seguito:  
*"E' concesso uno sconto da applicarsi alla quota variabile della tariffa pari al 30% a favore*
    - a) delle utenze domestiche che effettuano l'auto-compostaggio aerobico individuale dei propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino (sia attraverso la compostiera che con apposite fosse all'interno del giardino).*
    - b) delle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche (sia attraverso la compostiera che con apposite fosse all'interno del giardino)*

*La riduzione è concessa su domanda dell'interessato a condizione che questi dichiari il costante ed effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. L'agevolazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo la normativa vigente e compete anche per gli anni successivi qualora le condizioni rimangono invariate. Tale dichiarazione deve attestare l'impegno dell'utente a compostare la frazione organica prodotta e l'esplicito consenso da parte dello stesso ad accettare verifiche/controlli disposti dall'Amministrazione comunale. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio l'interessato è tenuto a darne comunicazione formale al Comune entro i termini stabiliti dall'art. 20."*
  - abrogare al comma 5, alla fine del primo capoverso, il seguente periodo:  
*"Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente comma non può superare il 70% della quota variabile."*
- sostituire l'articolo 19 (Riscossione ) riscrivendolo nel modo seguente:
  - 1)La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:*
    - mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;*
    - tramite le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali: domiciliazione bancaria, bonifico bancario per pagamenti dall'Estero;*
    - attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa);*
  - 2)Fermo restando che la TARI è un tributo in autoliquidazione e che l'invio dell'avviso di pagamento non è previsto dalla normativa primaria, nel presente regolamento comunale si disciplina l'invio di un avviso bonario/prospetto di liquidazione quale semplice avviso di cortesia. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario/prospetto di liquidazione con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio nel luogo di residenza o presso la sede legale del titolare dell'utenza, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di*



*pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.*

*3)Fermo restando quanto previsto dal Regolamento Generale delle entrate comunali in materia di versamenti minimi delle entrate tributarie, il pagamento degli importi dovuti, salvo diversa previsione nella deliberazione delle tariffe per ogni singolo anno, deve essere effettuato in tre rate aventi cadenza quadrimestrale e scadenza il:*

- 15 luglio;*
- 30 settembre;*
- 02 dicembre.*

*In alternativa in unica soluzione entro il 15 luglio di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva alla predetta data. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura proporzionale al numero complessivo delle rate del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando l'obbligo di pagamento in capo al contribuente entro le scadenze di pagamento deliberate dal Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.*

*4)Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.*

*5)In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un atto unico avente valenza sia di sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato, sia di avviso di accertamento esecutivo d'ufficio o in rettifica, come indicato nel Regolamento Generale delle entrate comunali.*

*6)La Giunta comunale potrà modificare o differire le scadenze di cui al comma 3 per singoli periodi d'imposta, per motivate esigenze, quali la necessità di acquisire il Piano economico finanziario (PEF), validato dall'Ente territorialmente competente, o di adeguare il Regolamento comunale alle variazioni introdotte nella disciplina generale della tassa.*

- sostituire l'articolo 20 (Dichiarazione) riscrivendolo nel modo seguente:

*1)Il soggetto passivo, di cui all'articolo 5, ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo all'utenza e in particolare:*

- l'inizio, la variazione, la cessazione,*
- la sussistenza, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.*

*La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.*

*2)Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:  
Utenze domestiche*

- a) Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;*
- b) Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;*
- c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'articolo 6 comma 3 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;*
- d) Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;*
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;*





f) *Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;*

g) *La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.*

*Utenze non domestiche*

a) *Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;*

b) *Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;*

c) *Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;*

d) *Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'articolo 6 comma 3 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;*

e) *Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;*

f) *Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza per l'invio dell'eventuale conguaglio;*

g) *La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.*

3) *I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione di inizio, variazione, cessazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, solo ai fini degli effetti di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo e allo scopo di mantenere aggiornata la banca dati delle utenze TARI e minimizzare i conguagli nell'interesse del contribuente. Fermo restando, che per il computo dei termini di notifica degli atti di accertamento, si considera il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio/variazione/cessazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata alternativamente nelle seguenti modalità/forme:*

- *direttamente presso lo sportello fisico;*
- *a mezzo posta con raccomandata a/r*
- *a mezzo fax,*
- *posta elettronica*
- *PEC*
- *tramite lo sportello online.*

*La denuncia, corredata della fotocopia del documento d'identità, s'intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax e all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.*

4) *Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.*

5) *Le dichiarazioni o le comunicazioni volte a beneficiare di agevolazioni o riduzioni producono i loro effetti esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione.*

6) *Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero dei componenti il nucleo familiare risultante dal foglio di famiglia anagrafico.*



All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, in alternativa il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione entro il termine di 30 giorni lavorativi. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento in autoliquidazione TARI inviato al contribuente.

Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento in autoliquidazione, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione al recapito mediante posta elettronica ordinaria o certificata, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).

7) In caso di decesso di soggetto residente nel territorio comunale e intestatario di utenza domestica residente, se gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa non dichiarano il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa, la stessa sarà intestata al coniuge superstite se ivi residente.

8) Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

9) In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 3, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.

10) La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ecc.). La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

11) Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta, debitamente documentata, è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

12) Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

13) In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione derivante dalla comunicazione preventiva della scelta del servizio privato, di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

- introdurre i due articoli seguenti rivedendo la numerazione degli articoli aventi i medesimi numeri sostituiti:

**Art. 21 – Rateizzazione degli avvisi bonari TARI**

1) Gli avvisi di pagamento di cui all'articolo 19 possono essere, a richiesta dei contribuenti, ulteriormente rateizzati in base alle seguenti modalità e condizioni:

a) i contribuenti devono dichiarare, mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari, per l'anno di riferimento della TARI di cui si chiede la rateizzazione, del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o idrico;

b) altrimenti i contribuenti devono registrare, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;

c) l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 100 euro;

d) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata almeno dieci giorni antecedenti la data di scadenza ordinaria della rata di cui si chiede la rateizzazione;

e) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza della rata ordinaria successiva;



f) sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi, vigenti alla data di presentazione dell'istanza, nella misura stabilita nel Regolamento Generale delle entrate Comunali, all'articolo recante la disciplina degli interessi moratori per l'attività di accertamento;

g) in caso di mancato pagamento anche di una sola delle ulteriori rate:

- il contribuente s'intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione,
- l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- il debito non può essere più rateizzato;
- fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, per il calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune.

h) nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.

**Art. 22 – Reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati**

1) Il contribuente può presentare al Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 20, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi addebitati con l'avviso bonario di cui all'art. 19.

2) Il Comune predispose specifica modulistica, disponibile presso Servizio Entrate Tributi e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:

a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;

b) i dati identificativi del contribuente:

- il nome, il cognome e il codice fiscale;
- la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
- il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
- il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3) È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune la richiesta di informazioni, il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

4) Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:

a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;

b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;

c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;

d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta:

- la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti



*normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria,*

*• il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica.*

*5) La richiesta di rettifica dell'importo addebitato riferita ad importi pagati equivale ad una richiesta di rimborso pertanto:*

*• è obbligatorio rispettare i termini di presentazione ed espletamento previsti dall'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296;*

*• la risposta, notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata, riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso;*

*• l'importo pagato e non dovuto, viene accreditato mediante rimborso o compensazione direttamente nel primo avviso bonario utile ai sensi dell'art. 28 del TQRIF, salvo diversa richiesta del contribuente;*

*• nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).*

*6) Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472.*

- aggiornare l'indice del Regolamento alla nuova struttura prodotta dalle modifiche/integrazioni apportate;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Direttore dell'Area Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Pianificazione, Programmazione, Contabilità Economica e Controllo nella seduta del 27/03/2023;

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso con verbale n. 47 del 24/03/2023 posto in atti alla presente;

## **DELIBERA**

- 1) che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare le seguenti modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa rifiuti (TARI), approvato con la delibera di C.C. n. 17 del 27/03/2014 e successive modifiche ed integrazioni:
  - sostituire alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 7 (Esclusione dalla tassa), e alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 16 (Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali) il termine di presentazione al "20 gennaio" con il "31 gennaio";
  - sostituire all'articolo 14 (Agevolazioni per avvio al recupero dei rifiuti urbani) il comma 3 con il seguente:

*"Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi o meno di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni."*
  - all'articolo 15 (Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di



raccolta) di

- abrogare il comma 2, riportante la disciplina transitoria per l'anno 2021 di prima applicazione, e pertanto adeguare la numerazione dei commi successivi;
- rinumerare il comma 4 come comma 3 e sostituirlo come di seguito:  
*"La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo al recupero di cui al comma 2 entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico"*

- all'articolo 17 (Agevolazioni)

- sostituire il comma 2 come di seguito:  
*"E' concesso uno sconto da applicarsi alla quota variabile della tariffa pari al 30% a favore*
  - a) *delle utenze domestiche che effettuano l'auto-compostaggio aerobico individuale dei propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino (sia attraverso la compostiera che con apposite fosse all'interno del giardino).*
  - b) *delle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche (sia attraverso la compostiera che con apposite fosse all'interno del giardino)*

*La riduzione è concessa su domanda dell'interessato a condizione che questi dichiari il costante ed effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. L'agevolazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo la normativa vigente e compete anche per gli anni successivi qualora le condizioni rimangono invariate. Tale dichiarazione deve attestare l'impegno dell'utente a compostare la frazione organica prodotta e l'esplicito consenso da parte dello stesso ad accettare verifiche/controlli disposti dall'Amministrazione comunale. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio l'interessato è tenuto a darne comunicazione formale al Comune entro i termini stabiliti dall'art. 20."*

- abrogare al comma 5 alla fine del primo capoverso il seguente periodo:  
*"Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente comma non può superare il 70% della quota variabile."*

- sostituire l'articolo 19 (Riscossione) riscrivendolo nel modo seguente::

*1)La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:*

- *mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;*
- *tramite le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali: domiciliazione bancaria, bonifico bancario per pagamenti dall'Estero;*
- *attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa);*

*2)Fermo restando che la TARI è un tributo in autoliquidazione e che l'invio dell'avviso di pagamento non è previsto dalla normativa primaria, nel presente regolamento comunale si disciplina l'invio di un avviso bonario/prospetto di liquidazione quale semplice avviso di cortesia. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario/prospetto di liquidazione con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio nel luogo di residenza o presso la sede legale del titolare dell'utenza, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.*



3) Fermo restando quanto previsto dal Regolamento Generale delle entrate comunali in materia di versamenti minimi delle entrate tributarie, il pagamento degli importi dovuti, salvo diversa previsione nella deliberazione delle tariffe per ogni singolo anno, deve essere effettuato in tre rate aventi cadenza quadrimestrale e scadenza il:

- 15 luglio;
- 30 settembre;
- 02 dicembre.

In alternativa in unica soluzione entro il 15 luglio di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva alla predetta data. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura proporzionale al numero complessivo delle rate del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando l'obbligo di pagamento in capo al contribuente entro le scadenze di pagamento deliberate dal Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.

4) Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

5) In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un atto unico avente valenza sia di sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato, sia di avviso di accertamento esecutivo d'ufficio o in rettifica, come indicato nel Regolamento Generale delle entrate comunali.

6) La Giunta comunale potrà modificare o differire le scadenze di cui al comma 3 per singoli periodi d'imposta, per motivate esigenze, quali la necessità di acquisire il Piano economico finanziario (PEF), validato dall'Ente territorialmente competente, o di adeguare il Regolamento comunale alle variazioni introdotte nella disciplina generale della tassa.

- sostituire l'articolo 20 (Dichiarazione) riscrivendolo nel modo seguente:

1) Il soggetto passivo, di cui all'articolo 5, ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo all'utenza e in particolare:

- l'inizio, la variazione, la cessazione,
- la sussistenza, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

2) Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:  
Utenze domestiche

- a) Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b) Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'articolo 6 comma 3 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;



g) *La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.*

*Utenze non domestiche*

a) *Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;*

b) *Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;*

c) *Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;*

d) *Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'articolo 6 comma 3 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;*

e) *Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;*

f) *Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza per l'invio dell'eventuale conguaglio;*

g) *La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.*

3) *I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione di inizio, variazione, cessazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, solo ai fini degli effetti di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo e allo scopo di mantenere aggiornata la banca dati delle utenze TARI e minimizzare i conguagli nell'interesse del contribuente. Fermo restando, che per il computo dei termini di notifica degli atti di accertamento, si considera il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio/variazione/cessazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata alternativamente nelle seguenti modalità/forme:*

- *direttamente presso lo sportello fisico;*
- *a mezzo posta con raccomandata a/r*
- *a mezzo fax,*
- *posta elettronica*
- *PEC*
- *tramite lo sportello online.*

*La denuncia, corredata della fotocopia del documento d'identità, s'intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax e all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.*

4) *Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.*

5) *Le dichiarazioni o le comunicazioni volte a beneficiare di agevolazioni o riduzioni producono i loro effetti esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione.*

6) *Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero dei componenti il nucleo familiare risultante dal foglio di famiglia anagrafico.*

*All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, in alternativa il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione entro il termine di 30 giorni lavorativi. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a*



*partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento in autoliquidazione TARI inviato al contribuente.*

*Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento in autoliquidazione, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione al recapito mediante posta elettronica ordinaria o certificata, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).*

*7)In caso di decesso di soggetto residente nel territorio comunale e intestatario di utenza domestica residente, se gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa non dichiarano il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa, la stessa sarà intestata al coniuge superstite se ivi residente.*

*8)Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.*

*9)In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 3, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.*

*10)La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ecc.). La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.*

*11)Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta, debitamente documentata, è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.*

*12)Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.*

*13)In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione derivante dalla comunicazione preventiva della scelta del servizio privato, di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.*

- introdurre i due articoli seguenti rivedendo la numerazione degli articoli aventi i medesimi numeri sostituiti:

*Art. 21 – Rateizzazione degli avvisi bonari TARI*

*1)Gli avvisi di pagamento di cui all'articolo 19 possono essere, a richiesta dei contribuenti, ulteriormente rateizzati in base alle seguenti modalità e condizioni:*

*a) i contribuenti devono dichiarare, mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari, per l'anno di riferimento della TARI di cui si chiede la rateizzazione, del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o idrico;*

*b) altrimenti i contribuenti devono registrare, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;*

*c) l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 100 euro;*

*d) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata almeno dieci giorni antecedenti la data di scadenza ordinaria della rata di cui si chiede la rateizzazione;*

*e) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza della rata ordinaria successiva;*

*f) sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi, vigenti alla data di presentazione dell'istanza, nella misura stabilita nel Regolamento Generale delle entrate Comunali, all'articolo recante la disciplina degli interessi moratori per l'attività di accertamento;*





g) in caso di mancato pagamento anche di una sola delle ulteriori rate:

- il contribuente s'intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione,
- l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- il debito non può essere più rateizzato;
- fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, per il calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune.

h) nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.

**Art. 22 – Reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati**

1) Il contribuente può presentare al Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 20, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi addebitati con l'avviso bonario di cui all'art. 19.

2) Il Comune predispose specifica modulistica, disponibile presso Servizio Entrate Tributi e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:

a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;

b) i dati identificativi del contribuente:

- il nome, il cognome e il codice fiscale;
- la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
- il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
- il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3) È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune la richiesta di informazioni, il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

4) Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:

a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;

b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;

c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;

d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta:

- la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria,
- il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica.



5) La richiesta di rettifica dell'importo addebitato riferita ad importi pagati equivale ad una richiesta di rimborso pertanto:

- *è obbligatorio rispettare i termini di presentazione ed espletamento previsti dall'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296;*
- *la risposta, notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata, riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso;*
- *l'importo pagato e non dovuto, viene accreditato mediante rimborso o compensazione direttamente nel primo avviso bonario utile ai sensi dell'art. 28 del TQRIF, salvo diversa richiesta del contribuente;*
- *nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).*

6) Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472.

- aggiornare l'indice del Regolamento alla nuova struttura prodotta dalle modifiche/integrazioni apportate;
- 3) di dare atto che restano immutati gli ulteriori articoli del Regolamento comunale e che il testo del medesimo integrato con le modifiche disposte con la presente deliberazione è allegato, quale parte integrante e sostanziale;
- 4) di prendere atto che Atersir, quale Ente territorialmente competente, approverà per ogni singola gestione un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e il Comune provvederà alla debita pubblicazione nel sito web istituzionale, ai sensi dell'art. 5 del TQRIF;
- 5) di dare, altresì, atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, il 1° gennaio 2023;
- 6) di procedere alla pubblicazione della presente delibera mediante inserimento per via telematica nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019, ai fini dell'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL. e di provvedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale.



Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente  
ARBORESI ANGELA BEATRIZ

Il Vice Segretario  
COVILI FABRIZIO





**Comune di Pavullo nel Frignano**  
**Provincia di Modena**

**AREA SERVIZI FINANZIARI**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E  
CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Allegato alla proposta n. 173/2023

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). MODIFICHE.

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sul presente atto, ai sensi dell'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto.

Pavullo nel Frignano, 27/03/2023

Sottoscritto dal Direttore  
dell'AREA SERVIZI FINANZIARI  
(COVILI FABRIZIO)  
con firma digitale





**Comune di Pavullo nel Frignano  
Provincia di Modena**

**AREA SERVIZI FINANZIARI**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE  
LA COPERTURA FINANZIARIA**

Allegato alla proposta n. 173/2023

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). MODIFICHE.

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Pavullo nel Frignano, 27/03/2023

Sottoscritto dal Direttore  
dell'Area Servizi Finanziari  
(COVILI FABRIZIO)  
con firma digitale





**Comune di Pavullo nel Frignano**  
**Provincia di Modena**

Allegato alla Deliberazione N. 10 del 30/03/2023

**Oggetto:** REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). MODIFICHE.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Pavullo nel Frignano in data 05/04/2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Pavullo nel Frignano, 05/04/2023

Sottoscritto dal  
Il Responsabile della Pubblicazione  
(COVILI FABRIZIO)  
con firma digitale



**Comune di Pavullo nel Frignano**  
**Provincia di Modena**

Allegato alla Deliberazione N. 10 del 30/03/2023

**Oggetto:** REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). MODIFICHE.

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/03/2023 .

Pavullo nel Frignano, 05/04/2023

Sottoscritta dal  
Vice Segretario Generale  
(COVILI FABRIZIO)  
con firma digitale